



a cura dell'avvocato  
**Roberta Borghini**

# L'affare del turismo d'affari


Il 55% dei grandi eventi internazionali ha sede in Europa. Il brand Italia non è secondo a nessuno in Europa. Dovrebbe discenderne come logico corollario un incontrastato dominio del nostro Paese nel settore congressuale. Del resto, nessun altro luogo al mondo è in grado di realizzare ed offrire un'integrazione altrettanto perfetta e naturale fra le esigenze primarie di lavoro in trasferta ed alcune istanze compatibili di ricreazione e svago. Invece l'Italia sembra scontare an-

*attività legate al benessere della persona o all'organizzazione congressuale"; ed ancora, all'art. 22, il turismo congressuale viene fatto rientrare fra i "circuiti nazionali di eccellenza, i percorsi, i prodotti e gli itinerari tematici omogenei che collegano regioni diverse lungo tutto il territorio nazionale".*

Da un punto di vista strettamente giuridico, la disponibilità di un centro congressi rappresenta certamente un *plus* rispetto all'"ospitalità retribuita", finalità tipica del contratto d'albergo, al pari di altri servizi volti a rendere più confortevole il soggiorno (palestra, strutture sportive, ecc.).

Tuttavia, quando taluni servizi rivestono, per la loro natura e la loro entità un carattere eccezionale rispetto a quelli comunemente forniti da alberghi appartenenti alla stessa categoria, ed assumono per il loro costo un'importanza preminente rispetto al prezzo delle camere, potendo, inoltre, essere utilizzati anche da chi non sia ospite dell'albergo e da poter formare oggetto di un negozio giuridico autonomo, non si è più in presenza solamente di un

contratto d'albergo, ma di un contratto misto, avente ad oggetto sia le prestazioni alberghiere, sia le altre prestazioni. Nella vicenda sottoposta al vaglio della Suprema Corte un noto hotel romano si era obbligato nei confronti di una società milanese sia all'esecuzione di prestazioni alberghiere propriamente dette (fornitura di centodieci camere), sia a concedere la disponibilità del centro congressi esistente presso la stessa struttura alberghiera con una serie di servizi aggiuntivi (telefonici, bar e ristorante, discoteca, parcheggio, ecc.), per la quale era stato previsto un corrispettivo di gran lunga superiore a quello pattuito per le camere. Tuttavia, a dispetto degli accordi, le sale per il congresso erano state messe a disposizione in ritardo, con necessità di lavoro straordinario e notturno per il loro tempestivo allestimento. Per risarcire l'inconveniente, i giudici di Cassazione hanno fatto ricorso alla disciplina del contratto d'appalto (prevalente rispetto al contratto d'albergo, quantomeno per la sua valenza economica) accordando una riduzione del prezzo pattuito alla società organizzatrice del congresso (Cass. civ., sez. II, 24 luglio 2000, n. 9662).



cora qualche difficoltà nel mettere a punto strategie per intercettare i grandi eventi. Eppure la "filiera" del turismo congressuale è estremamente semplice: alberghi giusti collocati nel posto giusto, centri congressi spaziosi e versatili, trasporti efficienti. Certo, se manca anche uno solo di questi elementi, la capacità attrattiva del turismo d'affari svanisce.

Un dato incoraggiante proviene dal nuovo Codice del Turismo, segnale di un'attenzione finalmente riservata ad una fetta di turismo capace di canalizzare i clienti a maggior capacità di spesa. A solo titolo di esempio, all'art. 8, nella licenza di esercizio di attività ricettiva viene ricompresa anche la licenza "per le

L'attuale regime del codice civile sulla responsabilità dell'albergatore è ancorato al parametro del "prezzo di locazione dell'alloggio per giornata", che pone una serie di problemi interpretativi. In altre parole, ci si domanda se il termine "alloggio" debba intendersi in senso restrittivo, con riguardo al solo pernottamento o, invece, nel suo senso più ampio, relativo al prezzo globale, comprendente oltre al pernottamento, inteso come utilizzo della camera, anche i servizi strettamente connessi ad esso. Secondo la dottrina prevalente il prezzo giornaliero dell'alloggio comprende il prezzo globale della camera e dei servizi essenziali, con esclusione dei servizi da considerare accessori (come palestra, strutture sportive, centri congressi, ecc.). Anche la giurisprudenza va nello stesso senso: per prezzo dell'alloggio va inteso il prezzo della camera e i servizi assolutamente indispensabili per usufruire della stessa, escludendo per esempio pasti, e tenendo conto, invece, trattandosi di accessori indispensabili, del supplemento per il riscaldamento, l'aria condizionata e il servizio ai piani.

Se volete rivolgere qualche domanda all'avvocato Roberta Borghini potete scrivere a: [avv.borghini@alice.it](mailto:avv.borghini@alice.it)